



CONFINDUSTRIA

Novità fiscali

20 Luglio 2018

IRES/IRPEF

1. Requisiti per rientro lavoratori dall'estero (Ris. n. 51/E/2018)

IVA

2. Fatturazione elettronica: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 13/E/2018)
3. Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni (Ris. n. 50/E/2018)
4. Gruppo IVA: presentazione domande di interpello (Ris. n. 54/E/2018)
5. Disciplina IVA beni significativi (Circ. n. 15/E/2018)

VARIE

6. DL dignità: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DL 12 luglio 2018, n. 87)
7. Ulteriori chiarimenti in materia di studi di settore (Circ. n. 14/E/2018)
8. ZFU Centro Italia: integrati elenchi delle imprese (DM 12 luglio 2018)
9. Modalità di fruizione agevolazioni per ZFU fuori obiettivo Convergenza (Provv. n. 143023/2018)

ATTIVITA' DELL'AREA

10. Seminari fatturazione elettronica



IRES/IRPEF

1. Requisiti per rientro lavoratori dall'estero (Ris. n. 51/E/2018)



[Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n.
51/E/2018](#)

L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 51/E del 6 luglio u.s., fornisce indicazioni in merito ai requisiti per accedere al regime dei lavoratori impatriati di cui all'articolo 16, comma 2 del DLGS n. 147/2015.

Il comma 2 citato non prevede un periodo minimo di residenza all'estero, a differenza del comma 1 che richiede un periodo minimo di cinque anni all'estero.

Tuttavia, considerando che la norma richiede comunque un periodo minimo di lavoro all'estero di almeno due anni, l'Agenzia delle Entrate ha specificato che la residenza all'estero per almeno due periodi d'imposta costituisce il periodo minimo sufficiente ad integrare il requisito della non residenza nel territorio dello Stato e a consentire l'accesso al regime agevolativo.

IVA

2. Fatturazione elettronica: ulteriori chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 13/E/2018)



[Circolare
Agenzia delle
Entrate n.
13/E/2018](#)

Il 2 luglio u.s. l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare n. 13/E che fornisce ulteriori chiarimenti in tema di fatturazione elettronica.

In particolare, l'Agenzia si è soffermata su alcune criticità connesse con l'entrata in vigore anticipata nel settore dei carburanti e degli appalti pubblici.

Per un approfondimento, si rimanda al commento pubblicato sul blog della comunità Fisco il giorno 3 luglio u.s.

3. Regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni (Ris. n. 50/E/2018)



[Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n.
50/E/2018](#)

La risoluzione n. 50/E del 5 luglio u.s. chiarisce il regime IVA applicabile al trasporto dei passeggeri effettuato mediante imbarcazioni.

Ricordando che l'articolo 10, comma 1, n. 14) del DPR n. 633/1972 (come modificato dalla Legge di Bilancio 2017) prevede l'esenzione IVA ai trasporti di persone effettuati mediante "veicoli da piazza", intendendosi per tali quelli adibiti al servizio taxi, l'Agenzia ritiene che, nell'ipotesi in cui il servizio di noleggio con conducente per il trasporto di persone in acqua si configuri simile ad un servizio reso dal taxi acquatico, possa ammettersi l'esenzione dall'IVA.

4. Gruppo IVA: presentazione domande di interpello (Ris. n. 54/E/2018)



[Risoluzione
Agenzia delle
Entrate n.
54/E/2018](#)

La risoluzione n. 54/E del 10 luglio u.s. fornisce chiarimenti in merito alle modalità di presentazione delle istanze di interpello, ai sensi dell'articolo 70-ter del DPR n. 633/1972, finalizzate all'esclusione o inclusione di soggetti passivi d'imposta dal Gruppo IVA.

Le istanze di interpello possono essere presentate dai soggetti interessati al fine di superare le due presunzioni sussistenti nell'ambito del Gruppo IVA. Nello specifico si tratta di superare la presunzione di esistenza del vincolo economico e organizzativo laddove sussista il solo vincolo finanziario oppure di superare la presunzione di inesistenza del vincolo economico nei casi in cui il vincolo finanziario deriva dall'acquisizione di partecipazioni nell'ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione di azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria.

L'Agenzia specifica che l'istanza di interpello può essere presentata anche nel periodo antecedente la costituzione del Gruppo IVA, purché sia presentata sia dal soggetto passivo IVA per il quale si debba verificare il requisito di partecipazione sia dal rappresentante del Gruppo IVA costituito o costituendo. Le istanze sottoscritte unicamente dal membro del gruppo costituendo sono considerate valide solamente se precedenti alla pubblicazione della presente risoluzione.

5. Disciplina IVA beni significativi (Circ. n. 15/E/2018)



[Circolare
Agenzia delle
Entrate n.
15/E/2018](#)

La circolare n. 15/E del 12 luglio u.s. fornisce chiarimenti in merito alla disciplina dei beni significativi alla luce della norma di interpretazione autentica dell'articolo 7, comma 1, lettera b) della Legge 23 dicembre 1999, n. 488, introdotta dall'articolo 1, comma 19 della Legge di Bilancio 2018.

In particolare, la circolare approfondisce aspetti peculiari delle prestazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria su fabbricati a prevalente destinazione abitativa che comportano contestualmente la fornitura di un bene significativo.

Si ricorda che i beni significativi sono stati espressamente individuati e sono: ascensori e montacarichi; infissi esterni ed interni; caldaie; videocitofoni; apparecchiature di condizionamento e riciclo dell'aria; sanitari e rubinetterie da bagno; impianti di sicurezza.

Il primo punto su cui l'Agenzia si sofferma riguarda la rilevanza delle parti staccate rispetto ai beni significativi e, cioè si chiarisce quando il valore del bene che si considera una parte staccata concorra al valore del bene significativo sul ai fini della corretta determinazione del limite della base

imponibile sulla quale applicare l'IVA con aliquota agevolata del 10%. Al riguardo l'Agenzia conferma che, se le parti staccate sono connotate da autonomia funzionale rispetto al manufatto principale, non si considerano parte integrante del bene significativo e quindi non sono ricomprese nel valore dello stesso. Diversamente, se la parte staccata concorre alla normale funzionalità dei beni significativi (dunque non è autonoma), deve essere considerata parte integrante dei medesimi beni.

Inoltre, sono stati affrontati alcuni casi riguardanti dei beni che negli anni passati sono stati oggetto di differenti interpretazioni. Nello specifico è stata confermata l'autonomia funzionale, rispetto agli infissi (bene significativo), delle tapparelle, scuri, veneziane, zanzariere e inferriate o grate di sicurezza, legittimando l'assoggettamento dell'intero importo all'aliquota agevolata del 10%.

Il secondo punto oggetto di approfondimento da parte dell'Agenzia concerne la quantificazione del valore del bene significativo. Nello specifico, si chiarisce che, se il bene significativo è prodotto dal prestatore il valore del bene è costituito dal relativo costo di produzione (costo delle materie prime e della manodopera), comprensivo degli oneri indiretti che concorrono alla realizzazione. Invece, nel caso in cui il fornitore non produca il bene significativo, bensì lo acquisti da terzi, il valore non può essere inferiore al suo valore di acquisto. Non si tiene conto, in questo caso, dell'eventuale *mark up* aggiunto dal prestatore.

La norma commentata, avendo natura interpretativa, ha efficacia retroattiva; di conseguenza, eventuali contestazioni, ancora non definite, aventi ad oggetto comportamenti rivelatisi corretti alla luce della norma in commento, devono essere abbandonate. La norma non incide invece sui rapporti esauriti (giudicato o atto amministrativo definito).

VARIE

6. DL dignità: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (DL 12 luglio 2018, n. 87)



[Decreto legge
12 luglio 2018,
n. 87](#)

Il 13 luglio u.s. è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge 12 luglio 2018, n. 87 (c.d. "Decreto dignità").

Il decreto contiene, innanzitutto, misure che incidono sul contratto di lavoro a tempo determinato, volte a limitarne l'utilizzo, e misure per il contrasto alle delocalizzazioni (sanzioni nel caso un'impresa beneficiaria di aiuti di Stato delocalizzi l'attività – o una sua parte – oggetto dell'incentivo, recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione del bene a strutture produttive estere, misure in materia di giochi). Inoltre, il decreto incide sul calcolo del credito R&S, escludendo i costi sostenuti per l'acquisto, anche in licenza d'uso, di determinati beni



immateriale derivanti da operazioni intercorse con imprese appartenenti al medesimo gruppo.

In materia di semplificazione fiscale, viene abolito lo split payment per i professionisti e sono apportate modifiche alle modalità di definizione del redditometro.

Da ultimo, il DL introduce disposizioni per il contrasto al gioco d'azzardo e alla ludopatia.

7. Ulteriori chiarimenti in materia di studi di settore (Circ. n. 14/E/2018)



[Circolare
Agenzia delle
Entrate n.
14/E/2018](#)

La circolare n. 14/E dell'Agenzia delle Entrate del 6 luglio 2018 esplica le regole relative all'applicazione degli studi di settore per il periodo d'imposta 2017.

I chiarimenti dovrebbero riguardare l'ormai ultimo periodo di applicazione degli studi di settore che, a partire dal periodo d'imposta 2018, saranno sostituiti dagli indici sintetici di affidabilità fiscale.

In particolare, l'Agenzia aggiorna i 193 studi di settore in vigore per il periodo d'imposta 2016 per la corretta applicazione al 2017, si sofferma sugli interventi correttivi per le imprese in contabilità semplificata introdotti dal DM 23 marzo 2018, sugli interventi per la revisione congiunturale speciale e riporta le principali novità relative alla modulistica.

8. ZFU Centro Italia: integrati elenchi delle imprese (DM 12 luglio 2018)



[Decreto MiSE
12 luglio 2018](#)

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con il decreto 12 luglio 2018, ha aggiornato l'elenco delle imprese ammesse ai benefici fiscali e contributivi riconosciuti a chi ha un'attività nella Zona franca urbana, istituita ai sensi dell'articolo 46 del DL n. 50/2017, nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo, colpiti dal sisma del 24 agosto 2016.

9. Modalità di fruizione agevolazioni per ZFU fuori obiettivo Convergenza (Prov. n. 143023/2018)



[Provvedimento
Agenzia delle
Entrate n.
143023/2018](#)

Il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 143023 del 9 luglio u.s. fissa le modalità e i termini di fruizione, tramite il modello F24, delle agevolazioni in favore delle piccole e medie imprese e dei professionisti, localizzati nelle Zone franche urbane non comprese nelle regioni dell'obiettivo Convergenza.

I beneficiari delle agevolazioni possono fruirne in compensazione, utilizzando il modello F24, da presentare esclusivamente attraverso i servizi telematici, pena lo scarto.



ATTIVITA' DELL'AREA

10. *Seminari fatturazione elettronica*

L'Area Politiche Fiscali, in collaborazione con l'Agenzia delle Entrate, continua a tenere il ciclo di seminari sul territorio volti approfondire la nuova normativa sulla fatturazione elettronica e a fornire i primi chiarimenti operativi al fine di guidare le imprese nelle numerose implicazioni tecniche che derivano dal nuovo adempimento.

I seminari si sono tenuti a Legnano e Forlì.